L'Agenzia ha chiarito con interpello l'obbligo per gli intermediari del credito su pegno

Vendita oro, dati alle Entrate

Confluiscono nell'anagrafe tributaria se da investimento

MATTEO RIZZI

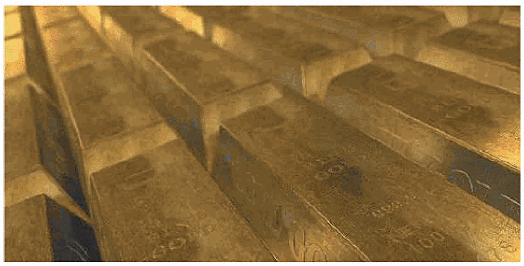

Vendita di oro da investimento da comunicare all'Anagrafe tributaria. L'Agenzia delle entrate estende anche agli intermediari che operano nel credito su pegno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria le vendite di oro da investimento effettuate nell'ambito dell'attività professionale. Con la risposta ad interpello n. 28 del 10 febbraio 2026, l'Amministrazione chiarisce che tali operazioni rientrano tra i "servizi offerti continuativamente al cliente" e devono quindi essere trasmesse, anche se il soggetto non è iscritto al registro degli operatori professionali in oro.

Il caso riguarda una società iscritta all'albo degli intermediari finanziari e autorizzata esclusivamente all'esercizio del credito su pegno. Pur non risultando iscritta al registro Oam degli operatori professionali in oro, la società è censita all'Anagrafe tributaria come soggetto ex articolo 106 Tub.

L'attività consiste nella concessione di prestiti a fronte della consegna di un bene in garanzia, custodito fino all'eventuale riscatto. Se il cliente non rimborsa il finanziamento entro i termini, il bene può essere venduto all'asta e l'eventuale eccedenza restituita al debitore.

Tra i beni oggetto di pegno rientra anche l'oro da investimento, come definito dalla legge n. 7/2000. La società procede alla stima del metallo, eroga il prestito e, se necessario, ne dispone la vendita per recuperare il credito. Da qui il quesito: se tali operazioni debbano essere comunicate all'Anagrafe tributaria come avviene per gli operatori professionali in oro.

Nel ricostruire il quadro normativo, l'Agenzia richiama la legge n. 7/2000, che distingue l'oro da investimento dal materiale destinato a uso industriale e prevede obblighi di comunicazione alla Uif per operazioni di importo rilevante. La norma individua inoltre gli operatori professionali in oro e ne disciplina l'iscrizione presso l'Oam, riservando alle banche e agli intermediari abilitati l'esercizio di attività finanziarie sull'oro.

Parallelamente, viene richiamato l'articolo 7 del Dpr n. 605/1973, che impone a banche e intermediari finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai rapporti e alle operazioni con la clientela. Tra i codici rapporto previsti dai provvedimenti attuativi figura anche il codice "24", relativo alle operazioni di acquisto e vendita di oro e metalli preziosi.

La prassi dell'Agenzia, sottolinea *FiscoOggi*, ha già chiarito che l'obbligo comunicativo non riguarda solo gli operatori iscritti all'Oam, ma anche i soggetti che, pur non iscritti, esercitano professionalmente attività di commercio o gestione dell'oro. È il caso degli intermediari finanziari che trattano oro nell'ambito dei servizi continuativi offerti ai clienti.

Su queste basi, l'Agenzia conclude che la società istante, pur non qualificandosi come operatore professionale in oro in senso stretto, deve comunicare all'Anagrafe tributaria le vendite di oro da investimento connesse all'attività di credito su pegno. Le operazioni, infatti, sono svolte in modo professionale e integrano un rapporto rilevante ai fini degli obblighi informativi.

Resta ferma, precisa infine l'Amministrazione, la distinzione tra gli obblighi verso la Uif previsti dalla legge n. 7/2000 e quelli verso l'Anagrafe tributaria: si tratta di adempimenti autonomi e concorrenti, ciascuno con finalità proprie, che devono essere rispettati quando ne ricorrono i presupposti.

© Riproduzione riservata

Asilo, tra i Paesi sicuri pure i candidati a entrare in Ue

Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia considerati sicuri per i propri cittadini. Anche i paesi candidati all'adesione all'UE saranno presunti sicuri. il Parlamento europeo ha approvato ieri in via definitiva le modifiche al regolamento sulle procedure di asilo dell'UE per consentire un esame più rapido delle domande di asilo. Fissate poi nuove condizioni per consentire ai paesi UE di determinare se un paese terzo è sicuro per i richiedenti asilo che non ne sono cittadini, mentre i paesi UE potranno concludere accordi con paesi terzi nei quali esaminare le domande di protezione. Come spiega una nota, la Commissione europea monitorerà la situazione nei paesi inclusi nell'elenco e interverrà qualora le circostanze cambino. Potrà decidere temporaneamente che un paese non è più considerato sicuro o proporne la rimozione permanente dall'elenco. I paesi UE potranno inoltre designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall'elenco UE. La lista potrà essere ampliata attraverso la procedura legislativa ordinaria.

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

DISTANZE LEGALI IN CONDOMINIO

"Nei rapporti tra condòmini, o tra essi ed un condominio, le norme sulle distanze legali sono applicabili purché compatibili con le disposizioni dettate in materia di condominio, ed in particolare con l'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune, del quale ciascun partecipante può servirsi purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 33809 del 23 dicembre 2025.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

BREVI

Unire innovazione digitale e istituzionale *per liberare potenziale imprenditoriale e assicurare un impatto economico positivo attraverso un'urgente riforma: questo il tema al centro dell'incontro "Innovazione Digitale vs. Innovazione Istituzionale", promosso a Milano da ioCambio, movimento indipendente e apartitico, fondato da Nicola Drago. Attraverso un dialogo con il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Casellati, con Nicola Drago, Vice Presidente De Agostini e Presidente ioCambio, e con Davide Dattoli, Founder di Talent Garden, imprenditori, startup e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso di come riforme e semplificazioni siano intrinsecamente legati e comportino un significativo impatto economico (nella foto un momento dell'evento), in un contesto in cui il mondo digitale porta a galla tutti gli anacronismi accumulati dell'iper-corpo normativo.*

L'incontro di "IoCambio"

Dall'Osservatorio OICE/Informatel i dati *sulle sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura di gennaio 2026. Dopo il boom di fine anno, il 2026 parte in salita con un calo del 91% rispetto a dicembre. Balzo in avanti per gli appalti integrati rispetto a gennaio 2025: importo lavori +704,5%, servizi di progettazione stimati +460,3% Crollo dei bandi sopra soglia UE sul 2025: -85,8% in valore, 13,5 milioni di sola progettazione minimo storico degli ultimi 5 anni Per Giorgio Lupoi, presidente OICE: "E' fisiologico il calo di inizio anno dopo l'accelerazione di dicembre; da rilanciare i PPP dopo la sentenza della CGUE".*

L'avvocato Sergio Di Nola, socio fondatore *dello studio legale CDRA, è stato eletto Presidente di AIECC – Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi. Di Nola vanta una lunga esperienza nella gestione delle crisi d'impresa, nella ristrutturazione del debito e nei percorsi di risanamento, affiancando imprese, organi societari e stakeholder finanziari nelle fasi di tensione e discontinuità.*

L'operato dell'Asl Roma 4 nella procedura *riguardante l'affidamento del servizio di trasporto infermi con ambulanza per il Polo Ospedaliero è stato viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, una coerenza complessiva tra le prestazioni contrattuali richieste, descritte negli atti di gara, e le modalità di remunerazione del servizio stesso. Conseguentemente, la Stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e a procedere ad una corretta stima di tutti i costi connessi all'esatta esecuzione del servizio, così come richiesto nel Capitolato speciale d'appalto. Così Anac, con parere di precontenzioso n. 29, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 3 febbraio 2026,*

L'assemblea del Senato ha approvato *in via definitiva il ddl n. 562-B sulla promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia. L'articolo 1 del provvedimento ne spiega le finalità: "La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al p la circolazio è consentita p spensabili l'accessibilit con disabilit mobilità".*

© R

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.